

## STORIA DELL'ODONTOIATRIA ITALIANA II PARTE

(a cura del dott. Massimo CORRADINI)

Continua dal n. 05 del Bollettino "Medico Trentino" del settembre 1998

1998

- La FNOMCeO interviene nel merito della censura alla Legge 31 ottobre 1998 n. 471, sollevata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Sentenza del 1 giugno 1995, Quinta Sezione, Causa C- 40/'95): niente cancellazioni dall'Albo degli Odontoiatri per i fruitori di tale legge (immatricolati a Medicina e Chirurgia dal 1981 al 1985, iscritti all'Albo Odontoiatri entro il 31.12.'91) e sollecitazione al Legislatore per la risoluzione del problema.
- Viene promulgata la Legge n. 128 del 24.04.'98 (Legge Comunitaria 1995-1997); all'art.4 è conferita delega al Governo a dare esecuzione alla Sentenza della Corte di Giustizia di cui sopra, in materia di esercizio della professione di odontoiatra, indicata nell'allegato E della suddetta Legge.
- Il testo del Disegno di Legge n. 4261 presentato nel '97 dal Ministro Bindi per attuare la trasformazione delle arti ausiliarie in professioni sanitarie, è approvato dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato e il 23 giugno viene approvato, in sede referente, anche in Commissione Affari Sociali della Camera: nella Sanità sorgeranno 16 nuovi Albi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. L'odontotecnico diverrà professionista sanitario ed avrà il suo Albo professionale. Il Disegno di Legge prevede il "criterio di affinità dei profili professionali" e "la presenza di due o più albi professionali nello stesso Ordine"; ...verrà proposto l'Ordine degli Odontoiatri e degli Odontotecnici?
- Sempre a giugno il Consiglio dei Ministri elabora lo schema di Decreto Legislativo specifico per sanare i fruitori della 471, come previsto dalla L. 128/'98 di cui sopra.
- A fine luglio il disegno di legge di Disciplina della professione Odontoiatrica e di separazione degli Ordini ( n. 2653 alla Camera), viene licenziato anche dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato e ritrasmesso alla Camera con importanti ed ...amene modifiche:
- introdotta la sanatoria che permette l'iscrizione al nuovo Ordine degli Odontoiatri anche ai "laureati week-end" in Croazia
- esclusa la possibilità della doppia iscrizione per i medici chirurghi non specialisti in discipline odontostomatologiche; *gli specialisti*, incomprensibilmente privilegiati non per l'esercizio dell'odontoiatria (che potrebbe essere giusto), ma per quello della medicina, *possono restare all'Ordine Medici ed esercitare la loro specializzazione; è ripristinato di fatto l'obbligo di opzione, e disattesi completamente i disposti della Sentenza n. 100/'89 della Corte Costituzionale.*

Nessuna definizione delle competenze stomatologiche residue di tutti i medici non iscritti al nuovo ordine; nessuna definizione dei diritti patrimoniali degli odontoiatri; questi erano i punti particolarmente contestati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine di Trento, relativamente al testo approvato alla Camera e segnalati ai Politici romani e locali, prima di venire a conoscenza del nuovo testo del Senato (vedi Bollettino n. 05 del settembre 1998 pag. 22 -23).

Questo disegno di legge di regolamentazione della professione odontoiatrica scontenta ora TUTTE LE COMPONENTI DELLA CATEGORIA; anche a livello di Comitato Centrale della FNOMCeO è ritenuto inaccettabile; la Commissione Centrale per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri della FNOMCeO conclude: "meglio nessuna nuova legge".

Il testo integrale, tratto da: "Atti Parlamentari - Camera dei Deputati", della Proposta di Legge di Legge "DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA" (n. 72B), ritrasmissa alla Camera dei Deputati dal Presidente del Senato della Repubblica, è disponibile, per gli interessati presso la segreteria dell'ordine.

Di seguito si pubblica l'articolo 3. Interessante la comparazione tra il testo approvato dalla Commissione Affari Sociali della Camera (già pubblicato sul Bollettino "Medico Trentino" n. 04/'97) e le Modifiche apportate in Commissione Igiene e Sanità del Senato.

Testo approvato dalla XII Commissione permanente della Camera dei Deputati

ART. 3.

(Albo professionale).

1. Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di cui all'articolo 6 è istituito l'albo professionale degli odontoiatri, di seguito denominato « albo ».

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato. L'esercizio della professione di odontoiatra è altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

3. Per essere iscritto all'albo è necessario:

*a*) essere cittadino italiano;

*b*) godere dei diritti civili;

*c*) essere abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i soggetti di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*);

*d*) avere la residenza o svolgere l'attività professionale nella circoscrizione territoriale nella quale è istituito l'ordine.

4. Possono iscriversi all'albo:

*a*) i laureati in odontoiatria e protesi dentaria;

*b*) i laureati in medicina e chirurgia purché iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;

*c*) i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale indicati all'articolo 4, alle condizioni ivi previste;

Testo modificato dalla XII Commissione permanente del Senato della Repubblica

ART. 3.

(Albo professionale).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

*a*) *identica;*

*b*) *identica;*

*c*) essere abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i soggetti di cui al comma 4, lettere *b*), *c*) e *d*);

*d*) *identica.*

4. *Identico:*

*a*) *identica;*

*b*) *identica;*

*c*) **i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico;**

*d*) *identica;*

d) i cittadini degli Stati membri della Unione europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della presente legge;

e) i cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio della professione di odontoiatra, a condizione che tali cittadini godano dei diritti civili.

5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera b), che si iscrivono all'albo degli odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti conseguenti alla pratica professionale esercitata interviene il competente ordine professionale. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera c), sono iscritti all'albo degli odontoiatri previa cancellazione dall'albo dei medici-chirurghi.

e) *identica*;

f) *identica*;

g) i cittadini italiani che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito la laurea in stomatologia-odontoiatria presso una università, con sede in una località, oggi appartenente ad uno Stato europeo non facente parte dell'Unione europea, e già facente parte del territorio nazionale, dove è consistente la comunità italiana, a condizione che siano in possesso del certificato, rilasciato dalle competenti autorità italiane, di valore *in loco* del titolo di studio conseguito, e che superino l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1 dell'articolo 2.

5. I laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e che siano iscritti all'albo degli odontoiatri, possono in qualsiasi momento, previa cancellazione dal suddetto albo, essere iscritti a domanda all'albo dei medici chirurghi.

6. I medici chirurghi, che siano in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia o di diplomi equipollenti, esercitano la propria specialità rimanendo iscritti all'albo dei medici chirurghi.

#### ART. 4.

(Prova attitudinale).

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea

# BOLLETTINO UFFICIALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

# 6

~ *Il nuovo codice deontologico*

~ *Prescrizione farmaci:  
controlli e sanzioni*

~ *E.N.P.A.M.*

~ *Odontoiatria*

~ *Gli accertamenti fiscali  
per i medici*

~ *Convegni-Congressi*

~ *C.U.P. C5:  
numeri e indirizzi*

